

3.72

MANCUSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I componenti degli organi di ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, che risultino in carica al 31 marzo 2017, e che siano stati eletti consiglieri due o più volte consecutive, possono essere eletti per un ulteriore mandato, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2, quarto comma, e 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005. Gli stessi soggetti non possono tuttavia rivestire, all'interno del nuovo Consiglio, le medesime cariche elettive ove già ricoperte consecutivamente per i due mandati precedenti».

3.73

MANCUSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I componenti degli organi di ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, che risultino in carica al 31 marzo 2017, e che siano stati eletti consiglieri due o più volte consecutive, possono essere eletti per un ulteriore mandato, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 2, quarto comma, e 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005. Gli stessi soggetti possono tuttavia rivestire, all'interno del nuovo Consiglio, le medesime cariche elettive ove già ricoperte consecutivamente per un massimo dei due mandati precedenti».

3.74

MANCUSO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I componenti degli organi di ordini professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, che risultino in carica al 31 marzo 2017, e che siano stati eletti consiglieri due o più volte consecutive, possono essere eletti per un ulteriore mandato, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli. 2, quarto comma, e 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 2005».

10.12

MANCUSO, BIANCONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, si applicano per i componenti degli organi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il limite massimo di durata corrispondente a quattro mandati consecutivi».